



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

PEC
Pièces jointes/Allegati:

Réf. n° - Prot. n. 7731/EI
V/ réf. – Vs. rif.

Aoste / Aosta 21/08/2025

Ai Sindaci e ai Segretari
dei Comuni della Regione
(esclusi Antey-Saint-André, Arnad, Ayas, Gaby,
Issime, Saint-Oyen, Saint-Pierre, Valsavarenche e
Valtournenche)

e, p.c., Ai Presidenti
delle Unités des Communes valdôtaines

Al Presidente del
Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta
ricadenti nel Bacino imbrifero montano
della Dora Baltea (BIM)

Al Presidente
dell'Agenzia regionale dei Segretari degli
enti locali della Valle d'Aosta

Oggetto: Elezioni comunali del 28 settembre 2025: primi adempimenti degli organi neoeletti.

Considerato che con decreto del Presidente della Regione n. 342 in data 23 luglio 2025, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 40 del 25 luglio 2025, sono state indette per domenica 28 settembre 2025 le elezioni comunali in 65 Comuni della Valle d'Aosta (esclusi Antey-Saint-André, Arnad, Ayas, Gaby, Issime, Saint-Oyen, Saint-Pierre, Valsavarenche e Valtournenche), con eventuale turno di ballottaggio fissato per domenica 12 ottobre 2025, si ritiene opportuno, come di consueto, riassumere i primi adempimenti cui dovranno far fronte i nuovi organi comunali, e, in particolare, il Consiglio comunale, il Sindaco e il Vice Sindaco, alla luce delle importanti modificazioni legislative apportate dalla legge regionale 3 marzo 2025, n. 4 (*Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell'anno 2025, delle elezioni regionali e comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali*), che ha disposto l'accorpamento, nella stessa data, delle elezioni regionali e di quelle generali comunali, e ha apportato modificazioni all'attuale disciplina riguardo al limite dei mandati, alla composizione delle Giunte comunali nonché ai compensi e alle spese per missioni degli amministratori locali e dalla legge regionale 26 maggio 2025, n. 15 (*Revisione organica della disciplina regionale in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 5 agosto 2014, n. 6, e 12 marzo 2002, n. 1*), che, principalmente, ha abolito l'obbligo generalizzato di gestione associata

Secrétaire général de la Région
Collectivités locales – Bureau des collectivités locales
Segretario generale della Regione
Enti locali – Ufficio enti locali

11100 Aoste
3, Place de Narbonne
téléphone +39 016527
2581/2505/2510/2512/2513
télécopie

11100 Aosta
Piazza Narbonne, 3
telefono +39 016527 2581/2505/2510/2512/2513
telex

Contacts/Contatti:
INES FRAMARIN 0165/272512
ANGELICA VICOLI 0165/272505
PATRIZIA VUILLERMIN 0165/272513

PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it
PEI: entilocali@regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. 80002270074

mediante convenzione tra Comuni, mantenendo la condivisione obbligatoria della sola figura del segretario per gli enti di minori dimensioni.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La normativa di riferimento è contenuta nelle leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*) e 9 febbraio 1995, n. 4 (*Disposizioni in materia di elezioni comunali*)¹.

Oltre alla normativa regionale sopracitata ciascuno dei neoeletti Consigli comunali dovrà, inoltre, fare riferimento alle norme contenute nel proprio Statuto e nel proprio regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, purché coerenti con la normativa regionale vigente.

ORGANI COMUNALI, PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI ED ASSUNZIONE DELLE RELATIVE CARICHE

Sulla base del vigente ordinamento comunale (*art. 18, l.r. 54/1998*), sono organi del Comune:

- il Consiglio comunale, composto da Sindaco, Vice Sindaco e dal sotto indicato numero di consiglieri comunali, come stabilito dall'art. 2, comma 1, della l.r. 4/1995:
 - n. 9 consiglieri nei Comuni sino a 1.000 abitanti (*lett. a*)
 - n. 13 consiglieri nei Comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti (*lett. b*)
 - n. 15 consiglieri nei Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti (*lett. c*)
 - n. 17 consiglieri nei Comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti (*lett. d*)
 - n. 27 consiglieri nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti (*lett. e*);
- la Giunta comunale, composta dal Sindaco, dal Vice Sindaco e da un numero di assessori determinato ai sensi di legge con l'atto di nomina della stessa;
- il Sindaco;
- il Vice Sindaco.

Il Sindaco, il Vice Sindaco ed i consiglieri comunali sono eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto (*art. 4, comma 1, l.r. 4/1995*).

Consiglio comunale

I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione (*art. 19, comma 2, l.r. 54/1998*), che avviene, tenuto conto che, svolgendosi le elezioni in concomitanza con quelle

¹ Entrambe le leggi regionali sono reperibili sul sito internet della Regione (www.regione.vda.it), al canale tematico "Enti locali", seguendo il percorso "Legislazione regionale/Ordinamento" per la l.r. 54/1998 e "Legislazione regionale/Elezioni e amministratori" per la l.r. 4/1995.

regionali, lo scrutinio di queste ultime precede quello delle elezioni comunali (*art. 1, comma 2, lettera g), l.r. 4/2025*):

- 1) per i Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, **il 30 settembre 2025** (martedì successivo alle votazioni), al termine delle operazioni di scrutinio, con le modalità di cui agli articoli 64, 72quater e 72quinquies della l.r. 4/1995;
- 2) per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, **alla conclusione di tutte le operazioni di scrutinio da parte dell'ufficio centrale** (che inizieranno il mercoledì successivo alle votazioni), con le modalità di cui all'art. 72octies della l.r. 4/1995;

salvo che si debba procedere con i turni di ballottaggio.

Si rammenta in proposito che un esemplare dei verbali delle operazioni elettorali deve essere depositato nella segreteria del Comune (a disposizione di ogni elettore che ha diritto di prenderne conoscenza) e che il deposito è reso noto con avviso affisso all'albo on-line del Comune (*artt. 64, comma 4, 72quater, comma 4, 72quinquies, comma 4, 72sexies, comma 3, 72octies, comma 15, l.r. 4/1995*).

Inoltre, entro 7 giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, il Sindaco neoeletto deve pubblicare all'albo on-line i risultati delle elezioni e notificarli agli eletti (*art. 74bis della l.r. 4/1995*).

Sindaco

Il Sindaco assume le proprie funzioni all'atto della sua proclamazione, che avviene negli stessi tempi sopra indicati per la proclamazione dei consiglieri comunali, essendo eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto (*artt. 25 e 27, comma 1, l.r. 54/1998*).

Vice Sindaco

Il Vice Sindaco assume le proprie funzioni all'atto della sua proclamazione, che avviene negli stessi tempi sopra indicati per la proclamazione dei consiglieri comunali, essendo eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto (*artt. 25 e 27, comma 1, l.r. 54/1998*).

Il Vice Sindaco assume di diritto la carica di assessore comunale e sostituisce il Sindaco, oltre che in caso di assenza o impedimento temporaneo (*art. 30, l.r. 54/1998*), anche subentrando allo stesso in caso di cessazione di questi dalla carica, per qualsiasi causa (*art. 30ter, comma 1, l.r. 54/1998*).

Giunta comunale

La nuova Giunta comunale assume le sue funzioni dalla nomina da parte del Sindaco o del Consiglio comunale, nella sua prima seduta, a seconda delle previsioni statutarie (*artt. 22, comma 5, e 19quater, comma 5, l.r. 54/1998*).

PRIMI ADEMPIMENTI DEI NEOELETTI ORGANI COMUNALI

1. CONVOCAZIONE DELLA PRIMA SEDUTA CONSILIARE

La prima seduta del Consiglio è convocata entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione (*art. 19quater, comma 1, l.r. 54/1998*), ed è convocata e presieduta dal Sindaco neoeletto, eventualmente fino all'elezione del Presidente del Consiglio, se previsto, in caso di Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti (*art. 19quater, comma 2, l.r. 54/1998*).

In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva con proprio atto o mediante la nomina di un commissario ad acta (*art. 19ter, comma 2, l.r. 54/1998*).

Con riferimento alla previsione di cui al primo comma dell'art. 19quater della l.r. 54/1998, di contenuto analogo al primo comma dell'art. 40 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 17 febbraio 2006, n. 640, ha chiarito che tale termine “*non è perentorio ma è chiaramente solo acceleratorio, rivolto com'è a far effettuare, con la maggiore sollecitudine possibile, i primi adempimenti del consiglio comunale, stabiliti dall'art. 41 del D.Lgs. 267 del 2000, perché questo possa entrare quanto prima nel pieno delle sue funzioni (anche attraverso le commissioni consiliari da nominare nella prima seduta). L'art. 40, comma 1, non conferisce espressamente carattere di perentorietà al termine in questione né tale carattere può desumersi in via d'interpretazione, giacché, a parte la considerazione ora espressa, è evidente che la norma impone incombenze ineludibili e quindi da ottemperare anche oltre il predetto termine (salvo che non si voglia determinare lo scioglimento del consiglio comunale).*”.

2. ADEMPIMENTI OBBLIGATORI DELLA PRIMA SEDUTA

2.1. Esame della condizione degli eletti (*art. 19 quater, comma 3, l.r. 54/1998*)

Ai sensi dell'art. 19quater, comma 3, della l.r. 54/1998, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti, tenendo conto anche delle modalità eventualmente stabilite nel regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

Ove il Consiglio ometta di provvedere agli adempimenti di cui sopra, interviene, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione mediante la nomina di un commissario (*art. 19quater, comma 4, l.r. 54/1998*).

Le cause di contestazione della condizione degli eletti sono le seguenti:



▪ ***Incandidabilità***

Le cause di incandidabilità sono disciplinate dall'art. 14bis della l.r. 4/1995, il cui comma 2bis rinvia alle cause ostative alla candidatura previste dalle disposizioni statali vigenti, tra le quali assumono prevalente rilievo quelle contenute nell'art. 10 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*), nel quale è previsto, al comma 3, che l'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di incandidabilità di cui al comma 1 è nulla e che l'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

Ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 235/2012 spetta alla Commissione elettorale circondariale, ufficio preposto all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellare dalle liste stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'art. 10 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità o del provvedimento definitivo di dichiarazione di incandidabilità di cui all'art. 143, comma 11, del d.lgs. 267/2000.

La Commissione elettorale circondariale verifica, altresì, nei confronti del Sindaco e del Vice Sindaco neo eletti, la sussistenza o meno dell'ulteriore causa di incandidabilità prevista dall'art. 30bis della l.r. 54/1998 (come modificato dall'art. 3 della l.r. 4/2025) che dispone una limitazione alla ricandidabilità di coloro che abbiano già ricoperto per più mandati consecutivi la carica di Sindaco o di Vice Sindaco, stabilendo quanto segue:

- a.1) chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco o di Vice Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente ricandidabile alla medesima carica (*comma 2*);
- a.2) chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di Sindaco o di Vice Sindaco nei Comuni con popolazione da 5.000 e 15.000 abitanti non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente ricandidabile alla medesima carica (*comma 2bis*);
- a.3) chi ha ricoperto per quattro mandati consecutivi la carica di Sindaco o di Vice Sindaco nei Comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti non è, allo scadere del quarto mandato, immediatamente ricandidabile alla medesima carica (*comma 2ter*).

In tutte le fattispecie sopraesposte è consentito un ulteriore mandato consecutivo se uno dei mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

Nel caso in cui la Commissione accerti, nei riguardi dei candidati alla carica di Sindaco o Vice Sindaco, la sussistenza di una delle cause di incandidabilità previste dall'art. 14bis della l.r. 4/1995, dall'art. 30bis della l.r. 54/1998, dall'art. 10 del d.lgs. 235/2012 o di ogni

altra causa di incandidabilità prevista dalla legge ricusa la lista e tutte le liste a essi collegate (art. 35, comma 1bis, l.r. 4/1995).

Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente all'ammissione delle candidature, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti.

Qualora, invece, la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle elezioni, il Consiglio comunale, dopo averne ricevuto comunicazione, dovrà prendere atto, in sede di convalida, dell'intervenuta sospensione o decadenza, operanti entrambe di diritto ai sensi rispettivamente degli artt. 11 e 10 del d.lgs. 235/2012, procedendo, ove possibile, alla sostituzione temporanea (art. 19bis, comma 5, l.r. 54/1998) o alla surrogazione dell'eletto (art. 19bis, comma 2, l.r. 54/1998).

▪ **Ineleggibilità**

Le cause di ineleggibilità sono stabilite, per quanto riguarda i componenti del Consiglio, dall'art. 15 della l.r. 4/1995, che al comma 1 ne declina in 14 punti le diverse fattispecie.

Si rammenta inoltre che, in questa prima fase di esame della condizione degli eletti, il Consiglio deve verificare, nei confronti del Sindaco e del Vice Sindaco neo eletti, la sussistenza o meno dell'ulteriore causa di ineleggibilità prevista dall'art. 9, comma 1, della l.r. 4/1995, secondo cui non può essere eletto Sindaco o Vice Sindaco il ministro di culto e chi ha il coniuge, ascendenti, discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione comunale il/i posto/i di Segretario dell'ente locale che, in caso di Comuni costituiti in ambito territoriale sovracomunale, deve/devono essere identificato/i nel/nei Segretario/Segretari dell'attuale ambito territoriale sovracomunale di appartenenza, costituito ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (*Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi dei Comuni e degli altri enti locali, nonché disposizioni relativi all'ufficio di segretario di ente locale*).

Ciò premesso, a seconda della causa di ineleggibilità che dovesse eventualmente accertare, il Consiglio dovrebbe:

- 1) in caso di ineleggibilità preesistente all'elezione, non rimossa entro il giorno fissato per la presentazione delle candidature, procedere immediatamente alla dichiarazione di decadenza dell'eletto e alla conseguente sostituzione, ove possibile, ai sensi dell'art. 19bis della l.r. 54/1998;
- 2) in caso di ineleggibilità sopravvenuta nel periodo intercorrente tra l'elezione e la seduta di convalida, instaurare la procedura di cui all'art. 19 della l.r. 4/1995 (salvo il caso di avvenuta rimozione della causa ostativa da parte dell'eletto);
- 3) in caso di ineleggibilità del Sindaco o del Vice Sindaco ai sensi del succitato art. 9, comma 1, della l.r. 4/1995, procedere alla dichiarazione di decadenza dell'eletto, con le

conseguenze di cui all'art. 30ter della l.r. 54/1998. Si evidenzia che il Sindaco o il Vice Sindaco dichiarato decaduto non potrà essere surrogato in Consiglio.

▪ **Incompatibilità**

Le cause di incompatibilità sono essenzialmente quelle stabilite, per quanto riguarda i componenti del Consiglio, dall'art. 16 della l.r. 4/1995, che al comma 1 ne declina in 7 punti le diverse fattispecie.

Si evidenzia che altre cause di incompatibilità sono previste:

- all'art. 4, comma 1bis, della legge regionale 8 luglio 2002, n. 12 (*Nuove norme sull'ordinamento e sul funzionamento del Corpo forestale della Valle d'Aosta e sulla disciplina del relativo personale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e abrogazione di leggi regionali in materia di personale forestale*), che sancisce l'incompatibilità dell'incarico di Comandante e Vicecomandante del Corpo forestale con la titolarità di cariche pubbliche;
- all'art. 40, comma 6, della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (*Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste*), che sancisce l'incompatibilità dell'incarico di Comandante e Vicecomandante del Corpo valdostano dei vigili del fuoco con la titolarità di cariche pubbliche.

Oltre a queste si rammenta che il Consiglio, in sede di convalida degli eletti, deve verificare la sussistenza o meno dell'ulteriore causa di incompatibilità prevista dall'art. 9, comma 2, della l.r. 4/1995, secondo cui non può ricoprire la carica di Sindaco o Vice Sindaco colui che ha il coniuge, ascendenti, discendenti, parenti o affini fino al secondo grado che siano appaltatori di lavori o di servizi comunali o in qualunque modo loro fidejussori.

Ciò premesso, qualora venisse riscontrata una causa di incompatibilità esistente al momento dell'elezione o sopravvenuta ad essa, il Consiglio comunale dovrebbe instaurare la procedura di contestazione di cui all'art. 19 della l.r. 4/1995 (salvo il caso di caso di avvenuta rimozione della causa ostativa da parte dell'eletto).

2.2. Giuramento da parte del Sindaco e del Vice Sindaco davanti al Consiglio comunale di osservare lealmente la Costituzione e lo Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta (art. 27, l.r. 54/1998).

Il Sindaco ed il Vice Sindaco, che assumono le proprie funzioni all'atto della proclamazione degli eletti, prestano giuramento nella seduta di insediamento del Consiglio.

Si rammenta in proposito che il Sindaco assume, dall'atto della proclamazione, tutte le funzioni, ivi comprese quelle di ufficiale di governo, e che il giuramento non è più, da tempo, presupposto per l'assunzione delle funzioni connesse al mandato elettivo².

2.3. (eventuale) Elezione del Presidente del Consiglio, se previsto dallo Statuto comunale per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti (artt. 19ter, comma 1, e 19quater, comma 5, l.r. 54/1998).

Dopo l'elezione del Presidente del Consiglio la seduta prosegue sotto la presidenza di quest'ultimo.

2.4. Approvazione degli indirizzi generali di governo (art. 19quater, comma 5, l.r. 54/1998).

Successivamente la seduta prosegue con l'approvazione degli indirizzi generali di governo.

Si rammenta, al riguardo, che la mancata approvazione degli indirizzi generali di governo da parte del Consiglio comunale, entro 30 giorni dalla proposta del Sindaco, costituisce una delle cause di scioglimento del Consiglio stesso, come previsto al punto 5) della lettera c) del comma 1 dell'art. 70 della l.r. 54/1998.

2.5. Nomina della Giunta, ovvero Comunicazione al Consiglio, da parte del Sindaco, della composizione della Giunta, a seconda di quanto previsto dallo Statuto comunale (art. 19quater, comma 5, e 22, l.r. 54/1998).

Relativamente al numero dei componenti della Giunta si rimanda all'art. 22 della l.r. 54/1998, come sostituito dall'art. 3 della l.r. 4/2025, il quale prevede:

- al comma 1, che la Giunta è composta, oltre che dal Sindaco e dal Vice Sindaco (che assume di diritto la carica di assessore ai sensi dell'art. 30 della l.r. 54/1998), da un numero di assessori, non più fissato dallo Statuto ma previsto per legge, variabile da due a sei a seconda della fascia di appartenenza del singolo Comune, determinata in base al valore percentuale di cui all'art. 11 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (*Interventi regionali in materia di finanza locale*) che permette di tenere conto della complessità dell'ente, anziché del solo parametro riferito alla popolazione residente;

² Il Ministero dell'Interno (Direzione generale dell'amministrazione civile – Direzione centrale delle autonomie), con circolare n. 3/99 in data 30 giugno 1999, ha precisato che *“Il giuramento del sindaco - già nel pieno dei suoi poteri e funzioni - dinanzi al consiglio comunale va considerato come adempimento solenne, che individua nel rispetto alla Costituzione il parametro fondamentale dell'azione dell'organo di vertice dell'amministrazione. Non può condizionare l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica, che possono essere tutte legittimamente svolte sin dalla data della proclamazione.”*. In tal senso vedasi anche la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 31 luglio 2006, n. 4694, nella quale si ribadisce che *“il giuramento non è (rectius “non è più”); v. al riguardo i precedenti sistemi delineati dall'art. 150 del t.u. com. prov. 1915 e l'art. 36, comma 6, della L. n. 142/1990 “la condizione per l'assunzione delle funzioni”.*”.



- al comma 2, che ogni singola Amministrazione, all'atto di nomina della Giunta da parte del Sindaco o del Consiglio (a seconda dei casi), può aumentare il numero "base" degli assessori di una unità, con il conseguente incremento della spesa per la corresponsione delle indennità previste per legge, e di un'ulteriore unità ma, in quest'ultimo caso, ad invarianza della spesa, come riepilogato nel seguente prospetto:

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE					
Fasce di Comuni con valore percentuale ¹	Numero assessori				Numero massimo dei componenti della Giunta (compresi Sindaco e Vice Sindaco)
	Numero previsto per legge	Possibile incremento del numero senza limiti di spesa	Ulteriore possibile incremento del numero, a invarianza di spesa	Numero massimo, di cui uno a invarianza di spesa	
fino a 2	2	+ 1	+1	4	6
da 2,001 a 3	3	+ 1	+1	5	7
da 3,001 a 5	4	+ 1	+ 1	6	8
da 5,001 a 10	5	+ 1	+ 1	7	9
Comune di Aosta	6	+ 1	+ 1	8	10

Nota:
¹ Valore percentuale definito con la deliberazione della Giunta regionale per la determinazione dei trasferimenti finanziari da attribuire ai Comuni, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 48/1995, per l'anno in cui avviene l'elezione degli organi (vedasi l'Allegato 3 alla DGR n. 196 del 3 marzo 2025, consultabile sul sito Internet della Regione nel canale tematico "Enti Locali" all'indirizzo https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documento=6753).

- al comma 3, che il numero degli assessori, nel periodo di durata in carica del Consiglio, può essere variato entro i limiti minimi e massimi indicati dalla legge;
- al comma 4, che in tutti i Comuni, all'interno della Giunta è garantita la presenza di entrambi i generi qualora nella lista risultata vincitrice siano stati eletti consiglieri del genere meno rappresentato per almeno il 30 per cento degli eletti, salvo il caso in cui almeno un appartenente al genere meno rappresentato sia stato eletto alla carica di Sindaco o di Vice Sindaco;
- al comma 6, che non possono far parte della Giunta il coniuge, i parenti e gli affini di primo grado del Sindaco e del Vice Sindaco.

Inoltre, a seconda della previsione contenuta nello Statuto comunale, cui rinvia il comma 5 del succitato art. 22 per la definizione delle modalità di nomina e revoca dei suoi componenti, la Giunta può essere nominata:

- dal Sindaco, per cui si segnala, in ordine ai termini concessi allo stesso per comunicare al Consiglio comunale la composizione della Giunta, che tale adempimento deve essere

espletato nella prima seduta del Consiglio, e pertanto nei termini previsti dall'art. 19quater, comma 1, della l.r. 54/1998 (quindi entro 20 giorni dalla proclamazione degli eletti);

oppure

- dal Consiglio comunale, per cui si avverte che la mancata nomina della Giunta da parte del Consiglio entro 30 giorni dalla proposta del Sindaco costituisce causa di scioglimento del Consiglio, come previsto al punto 4) della lettera c) del comma 1 dell'art. 70 della l.r. 54/1998.

2.6. Elezione della Commissione elettorale comunale (art. 19quater, comma 6, e art. 21, comma 2, lettera c), l.r. 54/1998).

Il Consiglio comunale, nella prima seduta, deve eleggere tra i propri componenti la Commissione elettorale comunale, secondo le regole disposte dalla normativa statale vigente (D.P.R. 223/1967).

3. ALTRI ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO

3.1. Nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni (art. 21, comma 2, lett. o), l.r. 54/1998).

Benché l'art. 21, comma 2, lett. o), della l.r. 54/1998 non preveda alcun termine per le nomine in oggetto, si fa presente che, qualora la durata dell'ente, organismo o commissione sia connessa alla durata del Consiglio comunale, è opportuno che la nomina dei rappresentanti del Consiglio intervenga nei 45 giorni successivi alla scadenza del precedente mandato, in modo da evitare la decadenza degli organi e la conseguente nullità degli atti eventualmente adottati dagli stessi. Si ritiene, infatti, che alla fattispecie si debba applicare l'art. 2 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, il quale prevede che gli organi amministrativi svolgano le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata e che entro tale termine debbano essere ricostituiti. Qualora non siano costituiti entro la scadenza, il successivo art. 3 consente che detti organi siano prorogati per un massimo di 45 giorni durante i quali possono adottare solo atti di ordinaria amministrazione, nonché atti urgenti ed indifferibili. Decorso il periodo di proroga di 45 giorni gli organi non ricostituiti decadono ed ogni atto eventualmente adottato dagli stessi è nullo, così come stabilito dall'art. 6 del citato decreto-legge.

Resta inteso, invece, che, qualora la durata dell'ente, organismo o commissione non sia collegata alla durata della legislatura, il termine dei 45 giorni per la nomina dei rappresentanti del Consiglio comunale decorre dalla data di scadenza dell'incarico presso l'ente, organismo o commissione.



3.2. (eventuale) Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune, a cui dovrà provvedere il Sindaco ai sensi dell'art. 26, commi 5 e 6, della l.r. 54/1998, se lo Statuto comunale ha attribuito tale competenza al Consiglio e non alla Giunta (*art. 21, comma 3, lett. j), della l.r. 54/1998*).

L'art. 26 della l.r. 54/1998 stabilisce, al comma 5, che la nomina dei rappresentanti del Comune sia effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio o dalla Giunta comunale, qualora tale competenza non sia espressamente attribuita dalla legge al Consiglio comunale, e al comma 6, che le designazioni dei rappresentanti del Comune, previste per legge, debbano essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento del Sindaco, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Qualora lo Statuto comunale disponga la competenza del Consiglio comunale relativamente alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune (*art. 21, comma 3, lettera j), l.r. 54/1998*), si suggerisce di inserirne l'oggetto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare o in quella immediatamente successiva, onde assicurare l'osservanza del predetto termine da parte del Sindaco. Nulla vieta, ovviamente, che il Consiglio comunale neo eletto possa confermare gli indirizzi già deliberati dal precedente Consiglio.

Si ritiene opportuno segnalare, a tal proposito, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 28 gennaio 2005, n. 178, che ha sancito *“la regola, di portata generale (e prevalente sulle norme statutarie anteriori dei diversi enti, aziende e istituzioni, che eventualmente stabilissero in senso difforme), secondo cui le nomine e le designazioni di rappresentanti delle Amministrazioni locali presso altri Enti, rispettivamente di competenza del Sindaco e del Presidente della Provincia, devono considerarsi di carattere fiduciario, nel senso che riflettono il giudizio di affidabilità espresso attraverso la nomina, ovvero la fiducia sulla capacità del nominato di rappresentare gli indirizzi di chi l'ha designato, orientando l'azione dell'organismo nel quale si trova ad operare in senso quanto più possibile conforme agli interessi di chi gli ha conferito l'incarico”*, con la conseguenza che *“la cessazione del mandato del Sindaco e del Presidente della Provincia e lo scioglimento del Consiglio comunale finiscono con il travolgere tutte le nomine effettuate durante il mandato elettivo.”*

3.3. Nomina dei rappresentanti del Comune, per i casi in cui sia la legge ad attribuirne la competenza al Consiglio comunale (*art. 26, comma 5, l.r. 54/1998*).

Qualora si presenti il caso, si ribadisce quanto detto al punto 3.1 relativamente al termine dei 45 giorni entro cui deve intervenire la nomina ed al fine di assicurarne il rispetto si consiglia l'inserimento dell'oggetto nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale o di quella immediatamente successiva.

Per la relativa disciplina di dettaglio si rinvia al regolamento adottato dal Comune per il funzionamento del Consiglio comunale.



3.4. Elezione dei revisori dei conti.

Ai sensi dell'art. 64, commi 1 e 2, del titolo VIII³ del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (*Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta*), ancora applicabile ai sensi dell'art. 31, comma 5, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (*Legge finanziaria per gli anni 2016/2018*), l'organo di revisione economico-finanziaria è eletto dal Consiglio comunale e la sua durata corrisponde a quella dell'organo che lo ha eletto.

Il comma 4 dell'art. 64 del succitato regolamento stabilisce, inoltre, che "l'organo di revisione è rieleggibile per una sola volta e rimane in carica fino alla nomina del nuovo organo di revisione, che deve comunque avvenire entro 60 giorni dalla cessazione dell'incarico del precedente organo".

Onde rispettare il termine appena richiamato, si suggerisce di provvedere quanto prima all'elezione dell'organo di revisione, iscrivendo il relativo oggetto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare o di quella immediatamente successiva.

Si rammenta altresì che, ai sensi dell'art. 69, comma 3, del r.r. 1/1999, con il medesimo atto di nomina l'ente deve stabilire sia il compenso da corrispondere all'organo di revisione, nell'ambito dei limiti massimi fissati, in conformità ai commi 1 e 2 del medesimo art. 69, da un'apposita deliberazione della Giunta regionale, sia le eventuali maggiorazioni. Tali limiti, attualmente, sono stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1426 del 19 maggio 2006⁴.

A tal proposito si richiama, infine, l'attenzione sulle indicazioni già fornite da questa Struttura, con e-mail dell'Ufficio Finanza e contabilità degli enti locali in data 8 gennaio 2025 per la determinazione del compenso spettante agli organi di revisione degli enti locali.

3.5. Rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza.

Come previsto dall'art. 11, comma 2, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (*Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17*), in caso di rinnovo elettorale è consentito rideterminare, per gli Amministratori neoeletti, gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti ai sensi della legge regionale 30 marzo 2015, n. 4 (*Nuove disposizioni in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori locali della Valle d'Aosta*) e già deliberati, per l'anno in corso, dal Consiglio comunale contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.

³ Disciplina ancora applicabile agli enti locali fino all'adeguamento della disciplina regionale ai principi fondamentali di cui alla normativa statale vigente in materia, come previsto dall'art. 31, comma 5, della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018). Modificazioni di leggi regionali.*)

⁴ Consultabile sul sito Internet della Regione (www.regione.vda.it) nel canale tematico "Enti Locali", seguendo il percorso "Comunicazioni/Contabilità/Revisore dei conti".



Ai fini della rideterminazione dei compensi dei nuovi amministratori si rammenta che la l.r. 4/2015, come modificata dall'art. 4 della l.r. 4/2025, prevede, all'art. 1bis, che i compensi degli amministratori locali siano diversificati sulla base della fascia di appartenenza del singolo Comune e determinati in base ai valori percentuali definiti con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 48/1995, per l'anno in cui avviene l'elezione degli organi, come riportati nel seguente prospetto, al fine di tenere maggiormente conto della specificità dei singoli enti, anziché del solo parametro riferito alla popolazione residente (come, peraltro, previsto anche per la determinazione del numero degli assessori).

COMPENSI DEI SINDACI			
Fasce di Comuni con valore percentuale ¹	Indennità di funzione del Sindaco		Diaria del Sindaco
	Importo base	Importo aumentato del 20% (facoltativo)	
fino a 1	€ 1.900,00	€ 2.280,00	€ 600,00
da 1,001 a 1,5	€ 2.100,00	€ 2.520,00	€ 700,00
da 1,501 a 2	€ 2.310,00	€ 2.772,00	€ 700,00
da 2,001 a 3	€ 3.190,00	€ 3.828,00	€ 800,00
da 3,001 a 10	€ 3.960,00	€ 4.752,00	€ 800,00
Comune di Aosta	€ 5.610,00	€ 6.732,00	€ 1.300,00
			Ulteriore diaria del Sindaco che riveste anche la carica di Presidente di Unité des Communes valdôtaines € 1.300,00
Nota: ¹ Valore percentuale definito con la deliberazione della Giunta regionale per la determinazione dei trasferimenti finanziari da attribuire ai Comuni, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 48/1995, per l'anno in cui avviene l'elezione degli organi (vedasi l'Allegato 3 alla DGR n. 196 del 3 marzo 2025, consultabile sul sito Internet della Regione nel canale tematico "Enti Locali" all'indirizzo https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=6753).			

Per maggiori dettagli in merito all'attribuzione dei vari compensi e indennità si rimanda alla nota prot. n. 2766 del 10 aprile 2025⁵ (ad oggetto "Legge regionale 3 marzo 2025, n. 4, recante "Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell'anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali"), trasmessa da questa Struttura a tutti i Comuni.

Si rammenta che, se il numero dei componenti della Giunta è incrementato ai sensi del secondo periodo del comma 2 dell'art. 22 della l.r. 54/1998, la deliberazione consiliare di rideterminazione dei compensi deve contenere l'attestazione del revisore circa il rispetto del principio di invarianza della spesa.

⁵ Consultabile sul sito Internet della Regione nel canale tematico "Enti Locali", all'indirizzo https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=6753



3.6. Ulteriori adempimenti.

Per ulteriori adempimenti il cui termine potrebbe essere correlato alla prima seduta del neoeletto Consiglio comunale, quali ad esempio la dichiarazione di appartenenza dei consiglieri ad un gruppo consiliare e la costituzione stessa dei gruppi consiliari, si rimanda al regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.

Inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si rammentano alcuni ulteriori atti da adottare che, qualora la competenza, ai sensi delle previsioni normative, statutarie o regolamentari, sia attribuita al Consiglio comunale, non devono necessariamente essere iscritti all'ordine del giorno della prima seduta dell'organo successiva alle elezioni:

- a) **Nomina della Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari**, prevista dall'art. 13 della legge 10 aprile 1951, n. 287 (*Riordinamento dei giudizi di assise*), composta dal Sindaco (o suo rappresentante) e da due consiglieri comunali, che deve essere costituita entro il mese di giugno successivo al rinnovo del Consiglio comunale e che, ai sensi del successivo art. 21, dal 1° agosto di ogni anno dispari provvede all'aggiornamento biennale degli albi;
- b) (eventuale) **Nomina della Commissione edilizia, se prevista dallo Statuto comunale ai sensi dell'art. 55, della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11** (*Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta*);
- c) (eventuale) **Nomina della Commissione di biblioteca**, in osservanza a quanto previsto dall'art. 13 della legge regionale 17 giugno 1992, n. 28 (*Istituzione del Sistema bibliotecario regionale e nuove norme in materia di biblioteche regionali, comunali o di interesse locale. Abrogazione di leggi regionali*);
- d) (eventuale) **Nomina della Commissione locale valanghe (CLV)**, da effettuarsi entro 60 giorni dalla prima seduta consiliare, come previsto dall'art. 5, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2010, n. 29 (*Disposizioni in materia di Commissioni locali valanghe*), fermo restando che l'attuale commissione rimane in carica fino alla nomina di quella successiva;
- e) (per i soli Comuni di Gressoney-La-Trinité e Gressoney-Saint-Jean) **Nomina del rappresentante del Comune presso la Consulta regionale permanente per la salvaguardia della lingua e della cultura Walser**, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 47 (*Salvaguardia delle caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni walser della valle del Lys*).

4. ALTRI ADEMPIMENTI DEL SINDACO

Oltre agli adempimenti di cui ai punti precedenti, tra gli altri compiti del Sindaco neoeletto o, a seconda dei casi, del Sindaco del Comune che ha assunto la responsabilità dell'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali ai sensi della l.r. 6/2014 (cd. Comune capofila), si rammentano, ad ogni buon fine, i seguenti:



4.1. Incarico del segretario dell'ente o degli enti convenzionati per l'ufficio di segretario (Capo Vbis, l.r. 6/2014).

Per quanto riguarda l'incarico di segretario si richiama, in particolare, la nuova disciplina contenuta al Capo Vbis della l.r. 6/2014, come introdotto dall'art. 15 della l.r. 15/2025.

Trattandosi delle prime elezioni generali comunali successive all'entrata in vigore della succitata l.r. 15/2025 si rammentano in particolare le seguenti disposizioni:

- il comma 2 dell'art. 20quater della l.r. 6/2014 che ha disposto, a regime, la cessazione automatica alla data delle elezioni generali comunali di tutti gli incarichi di segretario di ente locale, quale che sia la durata originariamente prevista, prevedendo altresì che i segretari in servizio continuino a esercitare le loro funzioni fino al termine del mese in cui è conferito l'ultimo incarico di segretario secondo la procedura di cui al medesimo art. 20quater;
- il comma 5 dell'art. 20 della l.r. 15/2025 che ha stabilito che, in sede di prima applicazione, l'avvio della procedura per la sottoscrizione delle convenzioni per l'ufficio di segretario e, conseguentemente, per l'assegnazione dei nuovi segretari a tutti gli enti locali è sospesa e posticipata fino all'approvazione della graduatoria finale del primo concorso-corso bandito dall'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali ai sensi della l.r. 22/2023.

Ulteriori informazioni riguardo alla procedura per il conferimento del nuovo incarico di segretario potranno essere fornite dall'Agenzia dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta.

4.2. (eventuale) Attribuzione degli incarichi dirigenziali o nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi (art. 26, comma 7, l.r. 54/1998).

Premesso che, ai sensi dell'art. 46 della l.r. 54/1998, le modalità e i criteri di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali e di responsabili di uffici e servizi sono stabiliti dal regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi, secondo i principi di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale*), a seconda dell'organizzazione interna di ogni ente, il Sindaco, ai sensi dell'art. 26, comma 7, della medesima legge, attribuisce gli incarichi dirigenziali o nomina i responsabili degli uffici e dei servizi.

L'attribuzione degli incarichi dirigenziali, così come disposto dall'art. 48 della l.r. 54/1998, interessa soltanto una minoranza di enti e in particolare i Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nonché le Unités des Communes valdôtaines, tenuto conto anche della previsione di cui all'art. 46, comma 4bis, della medesima legge.

Si rammenta, invece, che nei Comuni che, oltre al Segretario, sono privi di personale di livello dirigenziale, ai sensi dell'art. 46, comma 4, della l.r. 54/1998, il regolamento dell'ente può prevedere, in relazione alla complessità organizzativa dello stesso, la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Il Sindaco, potrà nominare i Responsabili per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni, e di conseguenza, se lo riterrà opportuno, potrà stabilire la durata dell'incarico in modo da allinearne la scadenza alla durata del proprio mandato.

A tale proposito si rammenta che ai sensi della previsione contenuta al comma 7 dell'art. 20quater della l.r. 6/2014, come inserito dall'art. 16 della l.r. 15/2025, *“Gli incarichi di responsabili dei servizi di cui all'articolo 46, comma 4, della l.r. 54/1998, in essere alla data delle elezioni generali comunali, sono prorogati fino al conferimento dei nuovi incarichi e, comunque, non oltre due mesi dalla decorrenza dei nuovi incarichi di segretario di cui al comma 6”*. Di conseguenza, tenuto anche conto della disposizione transitoria contenuta all'art. 20, comma 4, della medesima l.r. 15/2025, gli incarichi dei Responsabili dei servizi in essere devono ritenersi prorogati per legge presumibilmente fino all'estate 2026 essendo la nomina condizionata dalla tempistica legata al conferimento dei nuovi segretari degli enti locali.

4.3. Verifica straordinaria di cassa.

Ai sensi dell'art. 224 del d.lgs. 267/2000⁶, a seguito del mutamento della persona del Sindaco occorre provvedere ad una verifica straordinaria di cassa, alle cui operazioni devono intervenire il Sindaco cessante ed il Sindaco neoeletto, nonché il segretario o i segretari (nel caso degli attuali ambiti territoriali sovracomunali con due segretari), il responsabile del servizio finanziario ed il revisore contabile.

4.4. Eventuali deleghe.

Si fa, inoltre, presente che il Sindaco neoeletto può delegare alcune sue funzioni, ed in particolare:

- ai sensi dell'art. 26, comma 8bis, della l.r. 54/1998, può delegare funzioni proprie al Vice Sindaco e agli assessori; si evidenzia che tale facoltà può risultare utile in caso di contemporanea assenza e/o impedimento sia del Sindaco che del Vice Sindaco;
- ai sensi dell'art. 12, comma 1, della l.r. 6/2014, come sostituito dall'art. 10, comma 1, della l.r. 15/2025, nel caso in cui il Sindaco e il Vicesindaco siano contemporaneamente assenti, impediti temporaneamente o incompatibili, può delegare, di volta in volta, un assessore a sostituirlo nella singola seduta della Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines di appartenenza;

⁶ Articolo applicabile agli enti locali valdostani per effetto dell'art. 28, comma 1, della l.r. 19/2015.

- ai sensi dell'art. 101, comma 2bis, della l.r. 54/1998 può delegare il Vicesindaco a rappresentarlo nella singola seduta dell'Assemblea del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta - Bacino Imbrifero Montano (BIM).

Sempre in materia di deleghe del Sindaco si richiama la nota di questa Struttura prot. n. 16114/DEL in data 27 maggio 2010, recante per oggetto “Validità delle deleghe delle funzioni di ufficiale di stato civile e ufficiale di anagrafe”⁷, nella quale si rammentano gli orientamenti del Ministero dell'Interno in base ai quali, al cambiamento della persona del Sindaco non è necessario rinnovare le deleghe di ufficiale di stato civile e di ufficiale di anagrafe conferite ai dipendenti e ai segretari degli enti locali, salva diversa volontà del Sindaco in merito al soggetto da delegare.

5. ALTRE ATTIVITÀ CONNESSE AI PRIMI ADEMPIMENTI

Tra le attività connesse ai sopra declinati primi adempimenti obbligatori successivi all'elezione del nuovo Consiglio comunale, si segnalano in particolare:

- gli obblighi di trasparenza concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali ai sensi della normativa vigente, ed in particolare dell'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), così come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97⁸, che, per quanto attiene le figure dirigenziali, sancisce l'obbligo di pubblicare i dati reddituali di cui all'art. 14, comma 1, lett. f) del precitato decreto per i soli titolari di incarichi di vertice⁹. La pubblicazione di tali dati deve avvenire, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 14, entro tre mesi dall'elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico;
- l'obbligo di verificare la sussistenza dei requisiti di candidabilità di cui all'art. 10, comma 1, del d.lgs. 235/2012 in capo a tutti i soggetti, la cui elezione o nomina è di competenza di uno qualsiasi dei nuovi organi comunali, tenuto conto che in mancanza di detti requisiti l'eventuale elezione o nomina è nulla (*art. 10, commi 2 e 3, d.lgs. 235/2012*);
- i vari obblighi informativi conseguenti all'intervenuta variazione degli organi comunali, tra i quali si rammentano le comunicazioni di variazione del legale rappresentante dell'ente da effettuare all'INAIL (*art. 12, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124*) e all'Agenzia delle Entrate (*art. 35, comma 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633*) entro 30 giorni dal verificarsi della variazione, ossia dalla proclamazione degli eletti, tenuto conto che l'ente, in caso di omesso o ritardato adempimento, potrebbe essere soggetto all'applicazione di sanzioni;

⁷ Consultabile sul sito internet della Regione, nella sezione “Enti locali/Comunicazioni/Personale/Altro”, all'indirizzo http://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=1302.

⁸ Vedasi anche le determinazioni dell'ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 e n. 241 dell'8 marzo 2017; quest'ultima esclude, tra l'altro, l'obbligo di pubblicazione di cui all'art.14, c.1, lett. f) (cd. dati reddituali), del d.lgs. 33/2013 relativamente ai Comuni con popolazione inferiore ai 15.000, per quanto attiene ai titolari di incarichi sia politici sia dirigenziali.

⁹ Vedasi la sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019 del 23 gennaio 2019 e la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 12 del 22 marzo 2023.

- (eventuale, solo per i Comuni dotati di figure dirigenziali, oltre al Segretario) conferimento degli incarichi per le posizioni di particolare responsabilità di cui all'art. 5, comma 5, della l.r. 22/2010. Al riguardo si evidenzia che spettano al dirigente della struttura nel cui ambito le posizioni sono istituite il conferimento dell'incarico, la valutazione dell'attività svolta, la vigilanza, il potere sostitutivo, previa diffida, in caso di inerzia e la revoca dell'incarico in caso di valutazione negativa. L'incarico è conferito ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'"*Accordo per la disciplina economica e giuridica delle posizioni di particolare responsabilità. Integrazione e modificazione dell'accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13/12/2010 e successivi accordi*" (prot. n. 30706 del 12 dicembre 2023), con atto scritto e motivato per un periodo non inferiore a 3 anni e non superiore a 5 anni e può essere rinnovato con le medesime formalità.

6. EVENTUALI SITUAZIONI PARTICOLARI IN CORSO DI MANDATO

Infine, benché la materia non interessi i primi adempimenti degli organi neoeletti, oggetto della presente comunicazione, si ritiene opportuno aggiungere, in questa sede, anche alcune informazioni utili per altre particolari situazioni che si potrebbero eventualmente verificare nel corso del mandato:

a) Decadenza degli amministratori comunali.

Oltre che in sede di convalida degli eletti, da effettuarsi nella prima seduta consiliare, gli amministratori comunali possono essere dichiarati decaduti a conclusione della procedura di contestazione delle cause di ineleggibilità sopravvenute e di incompatibilità disciplinata dall'art. 19 della l.r. 4/1995 o per altre cause quali, ad esempio, la mancata partecipazione alle sedute del Consiglio (*art. 19, comma 4, l.r. 54/1998*).

Le deliberazioni di decadenza sono adottate dal Consiglio comunale d'ufficio o su istanza di qualunque cittadino elettore del Comune o del Presidente della Regione (*art. 19, comma 7, l.r. 4/1995*).

Contro la deliberazione del Consiglio comunale è ammesso ricorso al Tribunale Ordinario di Aosta (*art. 19, comma 5, l.r. 4/1995*).

La decadenza può altresì essere promossa in prima istanza, da qualsiasi cittadino elettore del Comune, dal Presidente della Regione o da chiunque altro vi abbia interesse, davanti al Tribunale Ordinario di Aosta, con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al Sindaco o al Presidente del Consiglio, ove previsto (*art. 19bis, l.r. 4/1995*).

Qualora un seggio di consigliere comunale si renda vacante, il Consiglio procede alla copertura dello stesso, nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento, e comunque non oltre 30 giorni dalla vacanza del seggio, attribuendolo, ove possibile, al candidato della

stessa lista che ha riportato la maggiore cifra individuale dopo l'ultimo eletto (*art. 19bis, commi 1 e 3, l.r. 54/1998*).

Si fa presente, al riguardo, che il consigliere surrogante non può essere convocato per la seduta consiliare in cui si procede alla surroga, in quanto il medesimo entra in carica, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 della l.r. 54/1998, non appena il Consiglio adotta la delibera di surrogazione (*C.d.S., sez. V, 3 febbraio 2005, n. 279*).

Nell'ipotesi in cui il Consiglio si trovi a dover sostituire il primo dei non eletti che ha preventivamente rinunciato ad assumere la carica di consigliere, si informa che sembra ora consolidata la tesi secondo cui può attribuirsi alla preventiva rinuncia alla carica la medesima valenza formale delle dimissioni dalla carica (pareri del Ministero dell'Interno del 17/02/2017 e del 10/05/2021), per cui il Consiglio potrà dare atto che il primo dei non eletti è stato informato, che lo stesso ha rinunciato alla carica e che, di conseguenza, è stato informato il secondo dei non eletti.

Dopo la surroga, affinché il consigliere subentrante possa entrare nel pieno esercizio delle sue funzioni, è necessaria l'adozione, da parte del Consiglio, di un atto di convalida; a tal fine si precisa che l'atto di surroga è distinto dall'atto di convalida, benché, di norma, i due atti vengano adottati contestualmente, anche al fine di evitare che un consigliere entri in carica e subito dopo venga dichiarato ineleggibile e, quindi, decaduto dalla carica (pareri del Ministero dell'Interno del 25/01/2005 e del 14/12/2005).

Si richiama, infine, l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 17 della l.r. 4/1995, ai sensi della quale non costituiscono cause di ineleggibilità o incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti ad amministratori del Comune in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento, in connessione con il mandato elettivo. Appurato che per "statuto o regolamento" s'intendono quelli del Comune e non quelli dell'ente presso cui gli eletti svolgono incarichi e funzioni, si ritiene necessario porre attenzione al parere reso con riferimento all'art. 67 del d.lgs. 267/2000, di contenuto analogo alla succitata disposizione regionale, dal Consiglio di Stato n. 10166/2004 del 10/11/2004, diramato con nota di questa Struttura, prot. n. 3230/2E/DEL del 22/02/2005¹⁰, di cui si riporta un estratto:

“Ad una prima lettura la norma sembrerebbe riconoscere alla legge e alle fonti normative secondarie (statuti, regolamenti) una eguale capacità di rimuovere gli impedimenti previsti dagli artt. 60 e 63 del D.Lgs. n. 267/2000.

Una simile interpretazione, tuttavia, non si concilia con il citato art. 51 della Costituzione che, assoggettando alla riserva di legge la definizione dei requisiti per accedere e mantenere le cariche elettive, non consente alle fonti secondarie di intervenire nella materia elettorale in modo autonomo e diretto.

Senza considerare che se fosse lasciato alla discrezionalità degli enti locali di stabilire autonomamente le deroghe alla ineleggibilità e all'incompatibilità risulterebbe eluso

¹⁰ Consultabile sul sito internet della Regione, nel canale tematico "Enti locali", all'indirizzo http://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documento=685.



anche il fine, voluto dallo stesso art. 51 della Costituzione, di assicurare a tutti i cittadini "condizioni di eguaglianza" nell'accesso alle cariche elettive.

Men che meno poi può consentirsi che la fonte secondaria determini l'inefficacia di impedimenti, definiti in modo puntuale e concreto dal legislatore, facendo riferimento a incarichi e funzioni indicati in termini così generali e astratti, come avviene nei casi citati nella relazione ministeriale, che non è dato neppure comprendere la portata della deroga e la sua ragione giustificativa.

Sicché, dovendosi attribuire al citato art. 67 una portata coerente con il dettato costituzionale, deve ritenersi che alla potestà regolamentare o statutaria degli enti locali residui soltanto il compito di attuare e, tutt'al più, di adeguare allo specifico assetto organizzativo dell'ente locale disposizioni adottate dal legislatore primario."

Sempre con riferimento al succitato art. 67 del d.lgs. 267/2000 si evidenzia che l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con l'Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento n. 7 del 4 novembre 2015¹¹, dopo un'attenta ricostruzione riportante l'interpretazione propria e della giurisprudenza in merito al predetto art. 67 ha, in conclusione, ritenuto opportuno un intervento del legislatore diretto a rivedere tutte le disposizioni, contenute nel TUEL e in altri testi normativi, che risultino non più coerenti con la disciplina introdotta dal decreto legislativo 39/2013, in tema di incompatibilità tra incarichi pubblici e cariche elettive di regioni ed enti locali segnalando, in particolare, l'opportunità dell'abrogazione esplicita del sopracitato articolo del TUEL. Nell'argomentazione dell'atto l'ANAC sembra sostenere, infatti, che, rovesciando l'impostazione precedente seguita, il precitato d.lgs. 39/2013 mira ad evitare il conferimento di incarichi, anche nel caso in cui l'attribuzione sia avvenuta ex-lege, in potenziali situazioni di conflitto di interesse fra controllore (organo politico) e controllato (amministrazione o società controllata) e, che pertanto, anche l'art. 67 deve ritenersi implicitamente abrogato da detta successiva fonte normativa, che costituisce diretta attuazione degli artt. 54 e 97 della Costituzione. Tale ricostruzione è, peraltro, confermata anche dalla giurisprudenza, secondo la quale «... *l'impianto complessivo della normativa "anticorruzione" sulle inconfiribilità/incompatibilità (d.lgs. n. 39/2013) ... ha specificamente vietato agli Organi politici dell'Ente locale di "rappresentare quest'ultimo in prima persona" in seno agli Organismi e alle Istituzioni cui l'Ente partecipa...* (TAR Sardegna, Sez. II, sentenza 29 luglio 2015, n. 972).». Di tale orientamento giurisprudenziale si dovrebbe tener conto ai fini di una corretta applicazione dell'art. 17 della l.r. 4/1995, anche in assenza di un'esplicita abrogazione dell'art. 67 del TUEL, che a tutt'oggi non è ancora avvenuta.

b) Sospensione e decadenza degli amministratori comunali.

In corso di mandato possono, altresì, intervenire i casi, previsti dall'art. 11 del d.lgs. 235/2012, di sospensione dalla carica di amministratore comunale in condizione di incandidabilità; per il Consigliere comunale il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione dello stesso affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato la maggiore cifra individuale dopo l'ultimo eletto. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione, come previsto dal succitato art. 11. Qualora, invece,

¹¹ Consultabile al link <https://www.anticorruzione.it/-/atto-di-segnalazione-al-governo-e-al-parlamento-n-7-del-04/11/2015-rif.-1>

sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma dell'art. 19bis, comma 1, della l.r. 54/1998 (*art. 19bis, comma 5, l.r. 54/1998*).

In proposito si rammenta che nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata (*art. 11, comma 3, d.lgs. 235/2012*).

In caso di sospensione di diritto del Sindaco o del Vice Sindaco, gli stessi vengono temporaneamente sostituiti nelle loro funzioni, come previsto per legge.

c) Sostituzione del Sindaco e/o del Vice Sindaco, decadenza della Giunta e scioglimento del Consiglio comunale.

Come disciplinato dall'art. 30ter della l.r. 54/1998, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco eletto, questi viene sostituito dal Vice Sindaco eletto, che rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio (*comma 1*) e che dovrà essere sostituito nella carica di assessore, con le modalità stabilite dallo Statuto comunale (*comma 3*); in qualità di Sindaco, lo stesso dovrà individuare, ai sensi del comma 4, l'assessore al quale attribuire le funzioni di cui all'art. 30, comma 1 (sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento temporaneo).

Al riguardo si precisa che la normativa vigente, stabilendo modalità di elezione diverse per il Sindaco ed il Vice Sindaco rispetto a quelle dei consiglieri comunali, non prevede la sostituzione del Sindaco, in qualità di membro del Consiglio comunale, qualora lo stesso, per qualsiasi ragione, cessi dalla carica, con la conseguenza che i componenti il Consiglio comunale risulteranno ridotti di una unità.

In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, o decesso del Vice Sindaco eletto, che, come già detto per il Sindaco, non potrà essere sostituito quale membro del Consiglio comunale, il Sindaco dovrà procedere, in applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 30ter della l.r. 54/1998, a sostituirlo nella carica di assessore e ad individuare l'assessore al quale attribuire le funzioni di cui all'art. 30, comma 1 (sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento temporaneo).

In caso di contestuali dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco e del Vice Sindaco eletti, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio (*art. 30ter, comma 5, l.r. 54/1998*).

Per quanto attiene il Comune di Aosta il Consiglio è sciolto, ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. c), n. 2bis, della l.r. 54/1998, anche in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, qualora sia stato eletto nelle condizioni di cui all'art. 56, comma 3, della l.r. 4/1995.



Ad ogni buon fine si rammenta, inoltre, che il Consiglio comunale ora in carica, dopo la pubblicazione da parte del Sindaco del manifesto recante il decreto del Presidente della Regione di convocazione dei comizi elettorali (avvenuta il 14 agosto 2025, ossia 45 giorni prima della data fissata per le consultazioni elettorali), può adottare solo atti urgenti ed improrogabili (art. 19, comma 1, l.r. 54/1998).

La valutazione della sussistenza dei presupposti di “urgenza ed improrogabilità” compete al Consiglio stesso, che ne dovrà fornire idonea motivazione nell’atto. A tal fine si suggerisce di verificare se vi siano scadenze improrogabili fissate dalla legge o il rischio di un rilevante danno per l’Amministrazione in conseguenza della mancata adozione di un determinato atto. Per maggiori approfondimenti si rinvia alla nota di questa Struttura prot. n. 43490/DEL in data 27/12/2006¹², con la quale si diramava a tutti i Comuni il telexscritto trasmesso dal Ministero dell’Interno il 07/12/2006, recante per oggetto “*Art. 38, comma 5 del T.U.O.E.L. 267/2000. Limiti alla potestà deliberativa dei consigli comunali e provinciali durante la campagna elettorale. Applicabilità agli organi di gestione straordinaria. Quesiti.*”

Per quanto riguarda, in particolare, l’eventualità che il Consiglio comunale deliberi dopo il 14 agosto 2025, si fa presente che, in relazione a quanto disposto dall’art. 38, comma 5, del d.lgs. 267/2000, di contenuto analogo all’art. 19, comma 1, della l.r. 54/1998, la giurisprudenza si è espressa, in molti casi, come indicato nella sentenza del TAR Veneto n. 1118/2012, vale a dire:

- *“la ratio della richiamata disposizione normativa ... è quella di limitare l’attività dei consigli che, prossimi alla loro cessazione, possono meno avvertire la propria responsabilità istituzionale, ovvero essere maggiormente influenzati nelle loro decisioni dall’imminenza delle elezioni”;*
- *“in questo periodo di transizione, dunque, l’organo può approvare soltanto atti essenziali ed indifferibili, imposti dalla necessaria continuità dell’azione amministrativa (cfr. TAR Sicilia Catania, III, 22 dicembre 2009, n. 2194). Si tratta, cioè, degli atti per i quali è previsto un termine perentorio e decadenziale, superato il quale viene meno il potere di emetterli, ovvero essi divengono inutili, cioè inidonei a realizzare la funzione per la quale devono essere formati (...), o hanno un’utilità di gran lunga inferiore. Si può altresì dare il caso che il ritardo non precluda l’utile esercizio del potere da parte dell’organo, ma che ciò comporti sanzioni ovvero conseguenze materiali sfavorevoli di qualche rilevanza (...): anche in tal caso, il Consiglio sarà tenuto a pronunciarsi, purché l’effetto pregiudizievole derivante dal ritardo non sia ipotetico ed eventuale, ma certo o comunque particolarmente probabile, in base a preesistenti e concreti elementi”.*



¹² Consultabile sul sito internet della Regione, nel canale tematico “Enti locali”, all’indirizzo http://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documento=1017.



Si invita, infine, a consultare con regolarità la pagina “**Elezioni regionali – Elezioni comunali - 28 settembre 2025**” della sezione "Elezioni" del sito internet della Regione, all'indirizzo https://www.regione.vda.it/amministrazione/Elezioni/Consultazioni_elettorali/Elezioni_regionali/Archivio/Elezioni_regionali_2025/default_i.aspx, ove sono pubblicate tutte le informazioni riguardanti le suddette elezioni.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, con l’occasione, si porgono distinti saluti.

La Dirigente
Tiziana VALLET
- documento firmato digitalmente -

TV-PV-AV-IF/
Classifica 2/E - 1 - 4